

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI
ALLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE E AI PARCHI DI DIVERTIMENTO**

Approvato con D.C.C. n. 21

del 28/04/2004

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione

Sezione I – Concessione delle aree

Art. 2 Termini di presentazione delle richieste

Art. 3 Qualifica di frequentatore abituale

Art. 4 Assenze

Art. 5 Assegnazione dei posteggi

Art. 6 Attrazione di novità

Sezione II – Istruttoria delle domande

Art. 7 Modalità di presentazione

Art. 8 Criteri per l'assegnazione delle aree

Art. 9 Attribuzione del punteggio

Art. 10 Partecipazione alla manifestazione per rotazione

Sezione III – Accoglimento delle domande e rilascio della concessione

Art. 11 Esito dell'Istruttoria

Art. 12 Rilascio della concessione

Sezione IV Allestimento e funzionamento del Parco

Art. 13 Allestimento delle attrazioni

Art. 14 Funzionamento durante la manifestazione

Art. 15 Obblighi del concessionario

Art. 16 Attrezzature accessorie

Sezione V Gestione dell'attrazione

Art. 17 Attività del titolare

Art. 18 Sostituzione dell'attrazione

Art. 19 Sostituzione nell'esercizio

Art. 20 Sub concessione

Art. 21 Vicende societarie

Art. 22 Attività complementari

Sezione VI – Complessi diversi e circhi

Art. 23 Complessi non costituenti parchi tradizionali

Art. 24 Circhi equestri

Sezione VII- Provvedimenti e sanzioni

Art. 25 Violazioni

Art. 26 Sanzioni

Sezione VIII – Disposizioni finali

Art. 27 Attività in aree private

Art. 28 Disposizioni integrative

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI ALLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E AI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 18.03.1968 n. 337 regola la concessione delle aree comunali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di :

- sagre, fiere, feste tradizionali
- installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni

Per l'organizzazione dei parchi di divertimento l'organizzatore ha l'obbligo di rispettare quanto previsto dalla legge n. 337/68, dal regolamento emanato dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Dipartimento dello Spettacolo e dal presente Regolamento che disciplina la concessione delle aree comunali per l'esercizio dello spettacolo viaggiante sia per la tradizionale Festa del Patrono in giugno sia per tutte le altre manifestazioni che si svolgono annualmente nel territorio di Villafranca Padovana.

La definizione delle aree disponibili da concedere per l'attività di spettacolo viaggiante verrà stabilita di anno in anno con apposito atto a norma dell'art. 9 della Legge 337/68.

Sezione I Concessione delle Aree

Art. 2 Termini di presentazione delle richieste

Le concessioni delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e le relative autorizzazioni per l'esercizio sono rilasciate alle ditte che ne abbiano fatto richiesta ai sensi della legge 337/68 entro il 31 marzo dell'anno relativo alle manifestazioni o comunque almeno 60 giorni prima per le manifestazioni che si svolgono del primo quadrimestre.

Eventuali deroghe al limite temporale indicato per comprovate motivazioni potranno essere prese in considerazione dall'Ente sentiti gli interessati partecipanti abituali

Art. 3 Qualifica di frequentatore abituale

E' riconosciuto frequentatore abituale l'esercente che ha partecipato ad almeno tre manifestazioni consecutive o ha totalizzato un punteggio di almeno 45 punti fino al raggiungimento del numero massimo dei posteggi disponibili.

Art. 4 Assenze

In caso di assenza di un frequentatore abituale il posto verrà assegnato all'operatore che si trova in posizione utile nella graduatoria dei richiedenti il quale acquisirà il relativo punteggio relativo alla presenza saltuaria, ma non il diritto alla partecipazione all'edizione successiva.

Le eventuali assenze del titolare della concessione devote a comprovati motivi di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicate al Comune a mezzo lettera raccomandata. In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico. Il Comune si riserva di verificare le dichiarazioni e la documentazione prodotta.

L'assenza non motivata non comporta automaticamente l'esclusione per l'edizione successiva, ma la terza assenza consecutiva comporterà la perdita del punteggio acquisito.

L'esercente può chiedere la sospensione dell'accesso alla manifestazione per il periodo di un anno per poter esplicitare l'attività in altra località. Tale richiesta deve pervenire ai competenti uffici 75 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

L'aspettativa è concessa per un solo anno pena la decadenza dei diritti acquisiti.

L'elenco degli operatori che partecipano al parco con indicato il punteggio di ciascuno, verrà predisposto dal Comune entro il 30 aprile di ogni anno sulla base delle domande pervenute.

Art. 5 Assegnazione dei posteggi

I posteggi vengono assegnati tenuto conto del numero massimo di attrazioni per ogni categoria e per tipo specifico che possono essere accolte in una determinata manifestazione, nonché del posteggio riservato ad "Attrazione di Novità", fatti salvi i diritti acquisiti dai concessionari abituali

Art. 6 Attrazione di novità

La qualifica di attrazione di novità viene attribuita ad un'attrazione piccola, media o grande avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici e che non abbiano mai partecipato in precedenza allo scopo di incrementare l'interesse del pubblico e compatibilmente con la disponibilità di spazio. La qualifica di "Attrazione di Novità" si esaurisce dopo la prima partecipazione. In caso di mancanza di richieste per attrazione di novità il posteggio viene occupato.

Sezione II ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Art. 7 Modalità di presentazione

Le istanze presentate entro i termini di cui al precedente art. 2 dovranno essere corredate da

- generalità complete dell'interessato unitamente agli estremi del codice fiscale, licenza comunale, partita IVA e iscrizione C.C.I.A.A.
- Le esatte misure di ingombro dell'attrazione, comprensive di sporgenze pensili e pedane, il numero delle carovane di abitazione e le loro dimensioni, i carriaggi e le loro dimensioni
- l'esatta denominazione di cui all'art. 4 della legge 337/68
- la fotografia dell'attrazione in caso di prima richiesta o di modifica della struttura iniziale

Art. 8 Criteri per l'assegnazione delle aree

In sede di istruttoria, agli effetti dell'accettazione, l'organo competente dovrà tenere conto dei seguenti requisiti preferenziali:

- anzianità di domanda entro i termini (con riferimento al numero di edizioni per le quali è stata presentata ininterrottamente)
- anzianità sia abituale che saltuaria di partecipazione alla manifestazione

- anzianità di appartenenza alla categoria in riferimento all'iscrizione alla Camera di Commercio e alla data di rilascio della licenza di esercizio

L'attrazione che installa nello spazio riservato alle novità casualmente libero non acquisisce il diritto all'anzianità nello stesso sito,

A parità di punteggio avrà priorità chi è residente nella provincia e nella regione

L'attrazione che per tre anni consecutivi ha rinunciato alla partecipazione alla manifestazione perde tutto il punteggio relativo alla presenza stessa

L'attrazione non in graduatoria che subentra grazie alla rinuncia di un'altra già regolarmente concessa non acquisisce il punteggio e successivamente lo stesso spazio verrà dato alla ditta con maggior punteggio in graduatoria

Perde tutto il punteggio relativo alla presenza anche chi rinuncia alla partecipazione a partire da trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione con esclusione delle cause di forza maggiore da documentare

Art. 9 Attribuzione del punteggio

E' attribuito un punteggio per ogni requisito preferenziale da documentare in sede di domanda e così indicato

- | | |
|---|-----------|
| • Anzianità di partecipazione alla manifestazione per ogni esercizio | punti 15 |
| • anzianità di presentazione della domanda ininterrottamente negli ultimi 5 anni | punti 0,5 |
| • frequenza anche saltuaria con ogni tipo di attrazione negli ultimi 5 anni | punti 5 |
| • anzianità di appartenenza alla categoria per ogni anno di iscrizione alla Camera di Commercio | punti 1 |
| per ogni anno dalla data di rilascio della licenza | punti 1 |

Art. 10 Partecipazione alla manifestazione per rotazione

La partecipazione alla manifestazione per rotazione è consentita esclusivamente nel caso in cui il numero delle accettazioni possibili sia inferiore al numero dei richiedenti per i quali il computo dei punti risulti equivalente

Nell'edizione successiva della manifestazione viene tenuto conto della rotazione stabilita nell'anno precedente

Sez. III

Accoglimento delle domande e rilascio della concessione

Art. 11 Esito dell'istruttoria

L'esito dell'istruttoria dovrà essere comunicato agli interessati almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, in difetto è presunta l'accettazione dell'istanza.

Art. 12 Rilascio della concessione

Il rilascio della concessione agli ammessi alla partecipazione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione perentoriamente 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione:

- licenza in originale
- Copia della polizza assicurativa R.C. e relativa quietanza di pagamento valida per il periodo della manifestazione e relativa all'attrazione oggetto di concessione
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità
- copia del certificato di collaudo statico per le attrazioni a motore nonché ogni altra documentazione tecnica richiesta dagli uffici comunali.
- copia del versamento per l'occupazione del plateatico, asporto rifiuti ecc. dovrà essere fatto pervenire nei termini della manifestazione
- deposito cauzionale

Il deposito cauzionale verrà stabilito di volta in volta a seconda dell'area utilizzata per la manifestazione

Sez. IV Allestimento e funzionamento del parco

Art. 13 Allestimento delle attrazioni

L'allestimento del parco avviene sotto il controllo degli incaricati della Polizia Municipale. Per il montaggio delle attrezzature sono riservati i due giorni immediatamente precedenti a quelli fissati per il parco. Le attrezzature dovranno obbligatoriamente essere installate con una distanza minima di mt. 2.5 l'una dall'altra e i cavi a terra eventualmente presenti nello spazio anzidetto dovranno essere adeguatamente protetti con pedane o attrezzature tali da garantire la sicura circolazione del pubblico

E' vietato ai concessionari di iniziare l'installazione delle attrezzature prima di tale periodo. Eventuale deroga sarà concessa dall'ufficio competente in caso di comprovata necessità e su conferma della Polizia Municipale.

Per lo smontaggio delle attrazioni sono riservati i due giorni immediatamente successivi alla chiusura del parco. Anche durante il montaggio e lo smontaggio dovranno rispettarsi scrupolosamente le norme del presente regolamento.

E' vietato ai concessionari abbandonare l'area durante il periodo di svolgimento della manifestazione tranne i casi di assoluta necessità verificata nella maniera succitata.

Non è consentito l'occupazione di spazi diversi da quelli assegnati, né installare o smontare le attrazioni durante il periodo di funzionamento delle attività salvo specifica autorizzazione del Comune.

Art. 14 Funzionamento durante la manifestazione

Il Comune stabilirà di manifestazione in manifestazione

- gli orari di funzionamento delle attrazioni
- i termini per l'installazione e lo smontaggio delle attrazioni
- la valutazione dei posteggi effettivamente disponibili in relazione alle eventuali altre attività connesse con la manifestazione
- le modalità di concessione in caso di posteggi ricadenti su suolo privato che potranno aver luogo solo su consenso scritto del proprietario dell'area
- la disciplina e l'uso di apparecchi sonori
- ogni altra eventuale disposizione a tutela della pubblica sicurezza e del pubblico interesse.

Art. 15 Obblighi del concessionario

Il concessionario deve provvedere alla gestione diretta dell'attrazione è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione esonerando il Comune

da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o molestie a persone e cose che potrebbero derivare dall'esercizio dell'attività.

I concessionari devono

- osservare il regolamento presente
- tenere aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro
- esercitare la propria attività nel rispetto della normativa in materia
- rispettare le prescrizioni e le disposizioni anche verbali impartite dal personale incaricato dal Comune nonché le norme igienico sanitarie e le eventuali prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza.

Il Comune si riserva comunque di verificare l'impatto di ciascuna attrazione in relazione al sito dove vengono collocate.

Art. 16 Attrezzature accessorie

La sistemazione dei carri abitazione e dei mezzi di carico preventivamente dichiarati nella richiesta di concessione avrà luogo nelle aree stabilite dal Comune, secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico Comunale.

E' assolutamente vietato l'ingresso nelle aree adibite a parco dei mezzi e delle strutture non preventivamente autorizzate dal comune

Sez. V

GESTIONE DELL'ATTRAZIONE

Art. 17 Attività del titolare

Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dai familiari o conviventi a carico purchè abbiano l'età prevista dalla legge per lo svolgimento di attività lavorativa

L'attrazione installata deve essere del tipo e dell'ingombro autorizzati dal Comune.

Su richiesta scritta possono essere modificate le misure di ingombro valutando i motivi e fatto salvo che tale modifica non comporti danno per l'esercizio delle attività limitrofe.

Art. 18 Sostituzione dell'attrazione

La sostituzione dell'attrazione è consentita alle seguenti condizioni;

la nuova attrazione non deve pregiudicare, per problemi di spazio, la partecipazione al parco di altri concessionari aventi diritto.

La nuova attrazione deve essere di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza alle altre attrazioni già esistenti sulla piazza al fine di tutelare i legittimi interessi degli operatori del Parco, di evitare omogeneità tra le attrazioni concesse ed offrire alla cittadinanza una maggiore varietà di spettacoli. Il comune si riserva comunque, compatibilmente alla disponibilità dell'area, di valutare l'ammissibilità della richiesta

Art. 19 Sostituzione nell'esercizio

Per le ditte individuali, in caso di decesso, di vendita o di donazione di un'attrazione o di cessione definitiva dell'attività del titolare il punteggio rimarrà invariato e legato alla medesima attrazione e il subentrante manterrà tutti i diritti acquisiti

Art. 20 Sub concessione

E' vietata ogni forma di sub concessione

In caso di accertata infrazione del concessionario sarà revocata la concessione per l'attrazione in oggetto che non potrà essere accolta nelle future due edizioni della manifestazione

Art. 21 Vicende societarie

In caso di scioglimento di società le richieste dei singoli soci vengono valutate in base ai medesimi criteri di cui all' art. 5 del presente regolamento e non comporta il riconoscimento di anzianità di frequenza maturata in capo ai singoli soci

L'anzianità può essere vantata solo dal titolare di licenza comunale semprechè sia riferita alla medesima attrazione

Viene riconosciuta invece la cessione e l'acquisto dell'azienda purchè corredata da idoneo atto scritto.

Art. 22 Attività complementari

Sono compatibili all'interno dell'area destinata agli spettacoli viaggianti le attività commerciali (gastronomie, dolci ecc) debitamente autorizzate e dislocate compatibilmente con le superfici di sicurezza e in modo da non creare discontinuità tra le attrazioni.

Sono considerate attività complementari anche i pugnometri e le piccolissime attrazioni che verranno installate negli spazi che di volta in volta verranno indicati dall'Amministrazione.

Sez. VI Complessi diversi e circhi

Art. 23 Complessi non costituenti parchi tradizionali

Per i complessi non costituenti parchi tradizionali o per le singole attrazioni i richiedenti dovranno presentare domanda al Comune almeno 60 giorni prima della manifestazione.

Per tali complessi valgono le norme di cui al presente regolamento.

Art. 24 Circhi equestri

Le domande in bollo devono pervenire al Comune almeno 180 giorni prima del periodo previsto per la manifestazione. Fuori da questo termine vengono prese in considerazione solo se la piazza richiesta risulta disponibile. In caso di presentazione di più richieste per la medesima piazza si provvede all'assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze qualora le stesse siano complete di tutti gli elementi fondamentali previsti dall'art. del presente regolamento.

Nelle domande devono essere indicata chiaramente la capienza della struttura e le caratteristiche tecniche degli impianti nonché la rispondenza delle norme igienico sanitarie ed eventualmente veterinarie.

Il Comune da avviso all'interessato dell'avvenuta concessione almeno 30 gg. prima della data della manifestazione.

La concessione viene rilasciata previo versamento di un congruo deposito cauzionale stabilito di volta in volta a seconda del tipo di impiego dell'area (se con animali, se con attrezzature particolari ecc.)

Sez. VII Provvedimenti e sanzioni

Art. 25 Violazioni

Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, sono accertate e punite in base alla gravità dell'infrazione stessa sulla base delle seguenti situazioni:

- non aver ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni nell'area designata
- mancato pagamento del plateatico o mancata pulizia e sistemazione dell'area
- ritardo o anticipo nell'inizio dell'attività non autorizzato
- ritardo o anticipo nella fine dell'attività non autorizzato
- scambio di aree tra attrazioni non autorizzato
- non rispondenza del tipo di attrazione in domanda rispetto a quella messa in opera
- mancata sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi secondo le indicazioni comunali
- litigi e alterchi tra gli operatori o assunzione di comportamenti poco corretti nei confronti degli operatori comunali

Art. 26 Sanzioni

Il Comune, con apposito provvedimento, può comminare:

- la revoca della concessione in atto
- l'incameramento totale o parziale della cauzione, nei casi in cui essa è dovuta
- l'esclusione fino ad un massimo di due anni del trasgressore dalle piazze del territorio comunale

Sez. VII Disposizioni finali

Art. 27 Attività in aree private

L'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto ad autorizzazione del comune in base alla vigente normativa e alle disposizioni del presente Regolamento previo ottenimento del consenso scritto da parte del proprietario dell'area interessata.

Art. 28 Disposizioni integrative

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme consuetudinarie riconosciute dal Comune e dalle organizzazioni sindacali della categoria nonché quelle relative alle occupazioni di suolo pubblico, igienico sanitarie, di Polizia Urbana e di pubblica sicurezza.